

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"Amare Lido Adriano"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **"Amare Lido Adriano APS"**, con sede nel Comune di Ravenna (Ra), località Lido Adriano, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione, la cui durata è illimitata, aderisce alla Confederazione di Azione Popolare Italiana, Ente nazionale per il tempo libero e la promozione sociale.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale (ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105), prevalentemente a favore degli associati e di terzi, finalizzate alla organizzazione e alla gestione di iniziative culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. elaborare proposte, idee e progetti finalizzati allo sviluppo culturale, economico e turistico di Lido Adriano;
2. promuovere attività culturali, sociali, ricreative e formative rivolte ai propri associati e a terzi;
3. sviluppare la pratica associativa e favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità locale;
4. attuare forme di collaborazione con altre realtà associative presenti nel territorio finalizzate allo sviluppo sociale, economico e culturale della località;
5. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, rivolte agli associati e a terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché siano ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. L'Associazione potrà somministrare alimenti e bevande ai soci e al pubblico in occasione di specifici eventi o manifestazioni popolari, per il solo periodo di svolgimento delle stesse, negli spazi in cui tali manifestazioni vengono promosse, alle condizioni previste all'art. 70 del D.Lgs 117/2017.

Le attività diverse da quelle di interesse generale saranno deliberate dal Consiglio direttivo (ovvero l'Organo di amministrazione dell'Associazione) in conformità alle linee di indirizzo espresse dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. quote di iscrizione e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate patrimoniali o derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi.

Copia del rendiconto consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati, unitamente alla convocazione dell'Assemblea il cui ordine del giorno ne prevede l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche che enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. Vi possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, quanti decidono di perseguire gli scopi dell'Associazione stessa e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato in cui dichiara di attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale e ottenuto la tessera associativa.

L'eventuale rifiuto della domanda deve essere motivato e comunicato in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea che sarà convocata.

Le domande di ammissione presentate da minorenni, dovranno essere controfirmate da chi esercita la responsabilità genitoriale dell'aspirante socio.

La qualità di socio si perde:

- per decadenza, nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, nell'entità e nei tempi fissati dal Consiglio direttivo;
- per recesso, che il socio deve comunicare in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e ne dispone l'annotazione sul libro degli associati;
- per decesso;
- per esclusione, in seguito a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, e/o qualora il socio si renda responsabile di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;

L'esclusione da socio è deliberata dal Consiglio direttivo il quale, prima di procedere, deve contestare per iscritto all'interessato gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'associato può fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea che sarà

convocata: fino a quel momento il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione, se ratificata dall'Assemblea, diventa operante dal momento della sua annotazione sul libro soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative non sono trasmissibili e rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi adottati dagli Organi associativi.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro 90 giorni dal sostenimento delle stesse e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo (l'Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono ricoperte esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni saranno attuate dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e i minorenni – che possono esercitarlo tramite il genitore - in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno due mesi nel libro soci. Per ogni associato, persona fisica o entità collettiva, in caso di votazioni, vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2 del C.C. ed eventuali sue modifiche. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente; in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno quindici minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- nominare i componenti del Consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto consuntivo relativo ad ogni esercizio annuale;
- esprimersi sull'esclusione dei soci;
- esprimersi sul rifiuto di richieste di ammissione di nuovi soci;



- deliberare su ogni argomento ad essa demandato dal Consiglio direttivo;
- indicare le linee di indirizzo dell'attività dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con un quorum costitutivo pari al 25% degli associati e delibera all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la conseguente devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni relative al rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a **cinque** e non superiore a **undici**, eletti dall'Assemblea dei soci, che rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili anche nei successivi mandati. Possono fare parte del Consiglio solo gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un componente del Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio provvede alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. In assenza di tale opportunità, sarà la stessa Assemblea, alla prima riunione indetta, a nominare un nuovo consigliere. In ogni caso, la persona integrata o nominata, rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Spetta al Consiglio direttivo:

- nominare al proprio interno un Presidente, un Vice presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- deliberare eventuali regolamenti interni e loro variazioni;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

- provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, di regola, è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ne ha svolto le funzioni e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, presiede le riunioni dello stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, convocando contestualmente il Consiglio per la ratifica delle decisioni assunte.

Art. 12 – Il Revisore dei Conti (organo facoltativo)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli Organi, tra i soci, o tra gli Organi e i soci per l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, deve essere sottoposta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea dei soci a maggioranza dei componenti.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17- Norme transitorie

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel

momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Lido Adriano, lì

11/03/2021

Il Presidente

Dele

Il Segretario

[Signature]



Registrato il 15/3/21 al n. 1042
3 esente

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Donatella Pierleoni

EP

AMARE LIDO ADRIANO A.P.S.
Viale Omero, 13
48122 Ravenna
C.F.92078750392
CELL. 3384965957
E Mail: amarelidoadriano@gmail.com



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE AMARE LIDO ADRIANO

Oggi 11 Marzo 2021 alle ore 18.30 in Lido Adriano (Ra) si è svolta in video conferenza, come previsto dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci dell'Associazione con il seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifiche statutarie.
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Giacalone Paolo, Rossi Stella, Miele Antonietta, Forgagni Caterina, Caputo Marilena, Carmelina Fresta, Ranalli Ugo, Casano Caterina, Schiavi Tiziana, Federici Alessandro. Ghirardelli Cinzia.

Constatata la validità del numero legale, assume la presidenza Giacalone Paolo in qualità di Presidente e chiama a fungere da segretaria Rossi Stella.

Il Presidente comunica la richiesta da parte della Regione Emilia - Romagna della modifica degli Articoli n.4 e n.9, relativamente alla variazione dell'art.4 in cui si afferma che possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche che enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. E' stata inoltre effettuata modifica all'art .9 nella parte in cui si afferma che nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e i minorenni – che possono esercitarlo tramite il genitore - in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno due mesi nel libro soci. Inoltre, sempre all'art. 9 si afferma che qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di



almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con un quorum costitutivo del 25% degli associati e delibera all'unanimità.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti le modifiche.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Lo Statuto modificato verrà consegnato il giorno 15 marzo 2021 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Ravenna.

Null'altro essendovi a deliberare, l'Assemblea termina alle ore 19.00.

IL PRESIDENTE

PAOLO GIACALONE

LA SEGRETERIA

STELLA ROSSI

AMARE
LIDO ADRIANO A.P.S.
Viale Omero, 13 • 48122 RAVENNA - RA
Cell. 338 4965957
Codice Fiscale: 92078760392
email: amarelidosadriano@gmail.com

RegistroAPS@regione.emilia-romagna.it

lun 22 feb, 16:10 (12
giorni fa)

a me

Gentile PAOLO GIACALONE,

in merito alla Sua domanda di iscrizione al Registro Regionale si trasmette in allegato una richiesta di integrazione dei documenti presentati.

Nella stessa richiesta allegata trovera' i riferimenti relativi ai tempi di sospensione del procedimento amministrativo.

in allegato:

Lettera di sospensione (0000872701_Allegato_1.pdf)

Per eventuali maggiori informazioni puo' scrivere a RegistroAPS@Regione.Emilia-Romagna.it

Cordiali saluti.

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare.

Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo Settore

Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna

**SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE
IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E TERZO SETTORE**

LA RESPONSABILE

MONICA RACIN

TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	1/2021	1
DEL	1	1/2021

**Alla cortese attenzione di
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
"Amare l'Ido Adriano APS"
SIG. PAOLO GIACALONE**

VIALE OMERO, 13
48122 RAVENNA RA
amarelidoadriano@gmail.com

Oggetto: SOSPENSIONE PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ISCRIVIBILITÀ NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DI CUI ALLA L.R. 34/02 E SS.MM. DELL'ASSOCIAZIONE "Amare Lido Adriano APS", RICHIESTA DI INTEGRAZIONI.

Dall'esame della Vostra richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale assunta agli atti con prot. n. 09/02/2021.0109325.F, ai fini dell'accertamento sul possesso da parte della Vostra Associazione dei requisiti per tale iscrizione, si comunica quanto segue:

STATUTO:

Si segnalano i punti dello Statuto non coerenti con quanto previsto dalla normativa nazionale/regionale vigente:

- Art. 4: Nella parte in cui si legge "Sono membri dell'associazione tutte le persone fisiche o entità collettive che si impegnano a contribuire alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali..." è necessario modificare l'espressione "entità collettive", indicando espressamente la mancanza di scopo di lucro, in quanto, ex art. 35, comma III, del D.Lgs. 117/2017, gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti purché trattasi di enti del Terzo settore o di enti senza scopo di lucro ed a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
- Art. 9: Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti (art. 21 Codice Civile). Anche in terza convocazione occorre un quorum costitutivo rafforzato. Il Ministero, in risposta a un quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento ribadisce che diversa soluzione infatti "non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di

¹ D.Lgs. n. 117/2017 così come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018; L.R. n. 34/2002 così come modificata dalle LL.RR. n. 8/2014 e 11/2015; D.G.R. 1007/2015 e 2153/2017

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7465

segrspa@regione.emilia-romagna.it - www.regione.emilia-romagna.it

PEC: segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it

situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione...".

Ai fini dell'iscrizione al Registro è necessario che l'Assemblea dell'Associazione provveda alle modifiche statutarie sopraindicate, inviando poi a questo Ufficio copia del Verbale di Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Le integrazioni richieste dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante dell'Associazione, sotto la propria personale responsabilità, e alle stesse deve essere allegata copia del documento di identità. Tale documentazione costituisce dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Le integrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo mail: francesca.mazzanti@regione.emilia-romagna.it o, tramite PEC all'indirizzo: segreteria@postacert.regione.emilia-romagna.it

Si informa la S.V. che il termine per la conclusione del procedimento di accertamento dei requisiti, da parte della Regione Emilia-Romagna (pari a giorni 60), viene sospeso.

Si precisa infine che, se l'Associazione in indirizzo non provvederà ad integrare la documentazione richiesta **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, questo Servizio concluderà il procedimento con un preavviso di parere negativo.

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Cinzia Ioppi (mail: cinzia.ioppi@regione.emilia-romagna.it).

Per ogni informazione utile al procedimento si prega di contattare la dott.ssa Francesca Maria Mazzanti (Tel. 051/5277083 - mail: francesca.mazzanti@regione.emilia-romagna.it).

Distinti saluti

Monica Raciti

FM/fm

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).